

PROPOSTE DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO DI PUBBLICITÀ APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 37/2009

ARTICOLO 1

Oggetto

Si propone di aggiungere dopo il comma 2 il comma 2 Bis con il seguente testo:

<<2 Bis. Sono da considerarsi abusive anche le iniziative pubblicitarie svolte nel territorio del Comune di Roma dove vige il divieto di affissioni pubblicitarie prescritto dalle norme dettate dall'art. 23 del Codice della Strada, dagli art. 49 e 153 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, dalla lettera o) del 3° comma dell'art. 8 della legge regionale n. 29/1997 sulla tutela delle aree naturali protette istituite>>

Motivazione – La precisazione si rende necessaria perché il comma precedente considera abusivi solo gli impianti pubblicitari installati <<in difetto o in violazione della prescritta autorizzazione, ovvero comunque non contemplate nel presente Regolamento, o non autorizzate da altri Enti ai sensi dell'art. 23 comma 4 del Codice della strada>>, intesi comunque come enti proprietari della strada e non come enti preposti alla tutela delle zone sottoposte a vincoli archeologici o storico-monumentali o paesaggistici.

ARTICOLO 4

Mezzi pubblicitari ammessi e vietati – Norme tecniche per l'installazione

Si propone di integrare il comma 6 aggiungendo alla fine il seguente testo:

<<così come disciplinato dall'art. 79 del Regolamento di attuazione del codice della strada, nel rispetto in particolare delle misure minime dello spazio di avvistamento dei segnali di pericolo e di prescrizione prescritte indicativamente al comma 3>>.

Motivazione – La precisazione è tesa a regolamentare le misure minime da rispettare rispetto ai segnali di pericolo e di prescrizione.

La precisazione conferma implicitamente le deroghe che si è voluto dare il Consiglio Comunale di Roma, ma che potrebbero essere anche cancellate contestualmente alla approvazione del PRIP, se ci sarà la volontà politica di farlo.

Si propone di sostituire l'intero comma 7 con il testo seguente:

<<Ai sensi dell'art. 51, comma 6 del Regolamento di attuazione del codice della strada, le distanze ivi indicate, ad eccezione di quelle relative alle intersezioni, non sono rispettate fino all'entrata in vigore dei Piani di cui all'art. 20 per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela all'asse stradale e posti in aderenza per tutta la loro superficie a fabbricati o recinzioni, di cui debbono essere stabilite le percentuali massime delle superfici utilizzabili per gli stessi rispetto alle superfici dei prospetti dei fabbricati o al fronte stradale.>>

Motivazione – Le ragioni della proposta hanno la finalità di ridurre temporalmente questa applicazione in deroga, precisandone meglio i contenuti, per evitare le interpretazioni distorte che ne sono fin qui derivate.

ARTICOLO 5 BIS

Norme particolari in materia di pubblicità a messaggio variabile

Si propone di integrare il vigente Regolamento aggiungendovi l'articolo 5 Bis dedicato alle "Norme particolari in materia di pubblicità a messaggio variabile" con il seguente testo: <<

1. In riferimento alla lettera m) del comma 1 del precedente art. 4 si definisce impianto a messaggio variabile qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità e/o alla propaganda sia di prodotti che di attività, caratterizzato dalla variabilità del messaggio e/o delle immagini trasmesse, con caratteristiche diverse e di dimensioni variabili. Può essere luminoso per luce diretta o per luce indiretta e deve avere dimensione di 12 mq..

2. Fuori dai centri abitati è vietata la collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile, aventi un periodo di variabilità inferiore a cinque minuti, in posizione trasversale al senso di marcia dei veicoli.

3. Entro i centri abitati gli impianti pubblicitari aventi messaggio variabile dovranno avere una variabilità non inferiore ai 10 secondi.>>

Motivazione - La pubblicità a messaggio variabile è stata disciplinata dal comma 11 dell'art. 51 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo Codice della Strada (emanato con D.P.R. 495/1992), che così come modificato dall'art. 41 del D.P.R. n. 610 del 16.9.1996 dispone testualmente: "11. Fuori dai centri abitati è vietata la collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile, aventi un periodo di variabilità inferiore a cinque minuti, in posizione trasversale al senso di marcia dei veicoli. Entro i centri abitati il periodo di variabilità ammesso è fissato dai regolamenti comunali".

Ne deriva che a Roma "i messaggi non possono variare con scansione inferiore ai 5 minuti" solo fuori dei centri abitati, mentre entro i centri abitati spetta al Regolamento comunale fissare il periodo di variabilità ammesso.

Ma non risulta che abbia assolto a questo compito il vigente Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37/2009, perché alla lettera m) del 1° comma dell'art. 4 ammette come uso di impianti che costituiscono mezzi pubblicitari anche i "mezzi elettronici e meccanici a messaggio variabile", di cui non viene però fissato nessun periodo di variabilità ammesso.

Il punto 1) del successivo art. 27, che è relativo al "Canone per la pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni", dispone che "per la pubblicità eseguita per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo del messaggio o la sua visione in forma intermittente, si applica il canone, indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare", senza specificare altro.

Per opportuna conoscenza va detto però che le controdeduzioni approvate il 22 giugno 2011 dalla Giunta Capitolina ai pareri espressi dai Consigli Municipali riguardo al Piano Regolatore degli Impianti e dei Mezzi Pubblicitari (PRIP) hanno accolto la proposta fatta dal Consiglio del XIII Municipio, secondo cui "gli impianti pubblicitari aventi messaggio variabile dovranno avere una variabilità non inferiore ai 10 secondi": la circostanza conferma che il Comune di Roma non ha al momento fissato nel proprio Regolamento il periodo di variabilità ammesso nei centri abitati e che le controdeduzioni approvate dalla Giunta Capitolina costituiscono un atto endoprocedimentale senza ancora quindi nessuna valenza giuridica immediata. Ne deriva la necessità di regolamentare prima o poi questo tipo particolare di pubblicità come hanno già fatto altri Comuni d'Italia (Ferrara, Savona, Treviso, Massa Carrara, Cagliari ecc.).

ARTICOLO 6

Quantità massima della superficie dei mezzi pubblicitari

Dopo il primo periodo del comma 1 Bis si propone di aggiungere il seguente periodo:

<<Come elementi di arredo urbano debbono intendersi gli impianti pubblicitari di servizio così come definiti dal comma 7 dell'art. 47 del regolamento di attuazione del codice della Strada, fra i quali rientrano fermate autobus, pensiline, transenne parapedonali, cestini, panchine, orologi e simili>>.

Motivazione – La precisazione è finalizzata ad evitare equivoci di interpretazione, anche riguardo al bando del servizio di Bike Sharing tuttora in atto.

ARTICOLO 7

Procedure per il rilascio delle autorizzazioni per l'esposizione pubblicitaria e per la locazione degli impianti comunali

Si propone di integrare il testo dell'articolo aggiungendo dopo il comma 2 i seguenti commi: <<2 Bis. Salvo quanto previsto dall'art. 8, il Comune procede al rilascio delle autorizzazioni previa gara pubblica, bandita per lotti territoriali, secondo la disciplina vigente in materia di appalti di servizi in quanto applicabile, in conformità al presente regolamento e ai Piani di cui all'art. 19. È consentito partecipare in raggruppamento temporaneo d'impresе. Non è sottoposto a gara pubblica, da parte del Comune, il rilascio delle autorizzazioni all'esposizione pubblicitaria su: i mezzi di cui alle lettere e), f), g), h), i), n) e p) dell'art. 4, comma 1; le pensiline e le paline del servizio di trasporto pubblico urbano ed extraurbano; i contenitori di rifiuti solidi urbani, le cabine di trasformazione elettrica; le edicole di rivendita dei giornali, i banchi fissi di commercio e gli impianti che siano collocati nelle aree dei mercati rionali come previsto dall'art. 8 bis del Regolamento per le attività commerciali su aree pubbliche di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 35/2006. L'aggiudicazione è disposta in favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, da formularsi attraverso un progetto redatto nel rispetto delle modalità di cui all'art. 20, comma 1, lett. C), così come recepite nei Piani di Localizzazione, tenuto conto: della qualità di tale progetto; della qualità dei materiali di cui si compongono gli impianti e i mezzi, delle loro caratteristiche tipologiche e, ove previsto dal bando di gara, dell'offerta di servizi di recupero, arredo o riarmo, miglioramento del decoro, manutenzione di siti ricompresi nei lotti su cui gli impianti o i mezzi autorizzati insistano. Qualora all'interno dei lotti siano ricompresi impianti o mezzi pubblicitari di proprietà comunale o dati in godimento al Comune, oltre agli elementi di valutazione sopra elencati, si computa, ai fini dell'aggiudicazione, il corrispettivo offerto al Comune medesimo per la locazione di tali impianti. Il bando di gara prevede che all'impresa aggiudicataria che abbia offerto i servizi aggiuntivi richiesti si applichi una riduzione fino al 50 per cento del canone dovuto, con riferimento alla quantità e qualità dei servizi offerti.

2 Ter. L'ambito di ciascun lotto territoriale è costituito dall'accorpamento di un certo numero di Piani di Localizzazione in modo tale da avere una superficie espositiva complessiva identica anche ai rimanenti lotti territoriali. Al fine dell'ammissione alle procedure di gara pubblica, oltre ai requisiti generali richiesti dalla normativa vigente di cui al precedente comma 2 Bis, primo periodo, è fatto obbligo di prevedere nei bandi l'inesistenza, a carico del soggetto

concorrente, di accertate e reiterate violazioni di norme e contratti in materia di pubblicità e di affissioni nel quinquennio precedente alla data di pubblicazione del bando, ivi comprese le violazioni delle norme relative al pagamento di imposte, canoni e simili, e di sanzioni amministrative pecuniarie, ad eccezione dei soggetti ammessi positivamente al riordino di cui alle deliberazioni del Consiglio Comunale n. 289 del 19 dicembre 1994 e n. 254 del 6 novembre 1995 ovvero a definizione bonaria di controversie relative a tributi o canoni in materia di pubblicità.

2 Quater. La disposizione di cui al precedente comma 2 Ter, secondo periodo, si applica a qualunque altro soggetto richiedente esposizione pubblicitaria, anche all'infuori di gara pubblica.

2 Quinques. Il contraente, a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento dei propri obblighi, costituisce, prima della sottoscrizione del contratto, una cauzione pari ad una annualità del canone, con obbligo di reintegrazione della medesima entro e non oltre trenta giorni nel caso in cui essa sia in tutto o in parte utilizzata.>>

Motivazione – Il vigente Regolamento così come modificato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 37/2009 ha abrogato inspiegabilmente i commi 2, 3, 4 e 5 del medesimo articolo 7 del Regolamento approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 100 del 12 aprile 2006, che pertanto si ripropongono in modo adeguato, ma che possono essere ulteriormente perfezionate.

ARTICOLO 12

Obblighi del soggetto autorizzato

Si propone di aggiungere dopo il comma 1 Bis i seguenti commi:

<<1ter. Nelle more della assegnazione di un definitivo elemento di identificazione, per gli impianti che siano già installati e censiti, per i quali sia stato pagato il CIP o la "indennità" e che sono in attesa degli esiti della relativa istruttoria, il codice identificativo rispettivamente assegnato deve riportare non solo la lettera finale C o I a seconda che sia stato pagato il CIP o la "indennità", ma anche la data del rilascio del medesimo codice. Il codice identificativo assegnato in via definitiva agli impianti di cui verrà accertata l'avvenuta autorizzazione, o il rilascio per la prima volta della medesima, deve riportare anche il numero della autorizzazione e la data della sua scadenza, in conformità a quanto espressamente disposto riguardo alle "targhette di identificazione" dal 1° comma dell'art. 55 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada, emanato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992.

1 Quater. Tutti i dati relativi ad ogni impianto pubblicitario debbono essere riportati sull'elenco delle ditte pubblicitarie censite nella Nuova Banca Dati del Servizio Affissioni, che va pubblicato sul sito web del Comune.

1 Quinques. Tutti gli impianti pubblicitari dovranno essere dotati di un "cip" che sfrutti le procedure tecnologiche per un controllo elettronico/satellitare sul territorio.>>

Motivazione – Il comma 1 Ter recepisce l'obbligo prescritto dal 1° comma dell'art. 55 del D.P.R. n. 495/1992. I commi successivi recepiscono l'emendamento approvato dalla IX Commissione per il Commercio del Comune di Roma.

ARTICOLO 18

Divieti di collocazione dei mezzi pubblicitari

Si propone di aggiungere dopo il comma 1 il comma 1 Bis con il seguente testo:

<<1 Bis. Non è comunque consentita la collocazione di impianti e mezzi pubblicitari dove vige espressamente il divieto di affissioni pubblicitarie prescritto dalle norme dettate dal Codice della Strada, dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e dalle leggi nazionali e regionali sulla tutela delle aree naturali protette.>>.

Motivazione – La precisazione è correlata a quella proposta come comma 2 Bis dell'art. 1 e si rende necessaria perché il Regolamento comunale non recepisce nella maniera dovuta i suddetti divieti.

ARTICOLO 20

Criteri per la redazione del Piano regolatore degli Impianti e dei mezzi pubblicitari

Si propone di sostituire i "TIPI E FORMATI AMMESSI" elencati alla lettera F) del 1° comma con quelli ridotti che prevedono tanto il paragrafo 6.2 dello schema normativo (diventato l'art. 36 delle Norme Tecniche di Attuazione proposte da VAS) quanto le schede tecniche allegate.

Motivazione – La proposta è finalizzata a rendere omogenei PRIP e Regolamento.

ARTICOLO 22

Soggetto passivo

Si propone di aggiungere dopo il comma 2 il comma 2 Bis con il seguente testo:

<<2 Bis. Sono solidamente obbligati al pagamento della indennità tutti i soggetti che si sono serviti degli impianti installati abusivamente, avvicinandosi per il tempo intercorso dalla data di constatazione della natura dell'impianto, anche se soltanto segnalata da cittadini o associazioni, alla data della materiale rimozione, attestando l'effettivo utilizzo degli stessi impianti asseverandolo tramite documentazione fotografica o forme e modi comunque non contestabili.>>

Motivazione – L'integrazione proposta è finalizzata a fra sanzionare tutti gli inserzionisti che si sono fatti pubblicità su uno stesso impianto abusivo e che faranno una conseguente azione di rivalsa e risarcimento nei confronti della ditta titolare dell'impianto, disincentivandone in tal modo l'interesse a proseguire con installazioni abusive di cui le sanzioni amministrative applicate saranno alla fine superiori ai guadagni illeciti percepiti.

ARTICOLO 31

Sanzioni

Si propone di aggiungere dopo il comma 2 il comma 2 Bis con il seguente testo:

<<2 bis. Gli impianti già installati e censiti, per i quali sia stato accertato e disposto il pagamento della "indennità" in quanto abusivi, debbono essere immediatamente segnalati all'Ufficio competente in materia di controllo per l'attivazione del procedimento di rimozione.>>

Motivazione – La precisazione è dovuta alla accertata tendenza del Servizio Affissioni di considerare in una certa misura "legalizzati" gli impianti pubblicitari installati abusivamente, ma registrati ufficialmente nella Nuova Banca Dati per aver regolarizzato la loro posizione fiscale con il pagamento comunque dovuto della "indennità".

Al comma 6 si propone che le espressioni <<possono provvedere>> e <<possono disporre>> siano sostituite rispettivamente dalle espressioni <<debbono immediatamente provvedere>> e <<debbono immediatamente disporre>>.

Motivazione – La rettifica è dovuta alla accertata tendenza del Servizio Affissioni di considerare discrezionalmente come non necessariamente obbligatoria la copertura immediata della pubblicità irregolare.

ARTICOLO 34

Norme transitorie

Dopo il comma 13 si propone di aggiungere il comma 13 Bis con il seguente testo:

<<13 Bis. A seguito della entrata in vigore del Piano degli Impianti e dei mezzi Pubblicitari e dei Piani di Localizzazione, è possibile l'accorpamento per gli impianti già esistenti che risultassero in violazione degli indici di affollamento della strade così come stabiliti ed individuati nelle tavole di zonizzazione del medesimo Piano>>

Motivazione – Una volta che sia stato approvato soprattutto il PRIP, occorre consentire tale possibilità per gli impianti che fanno parte della procedura di riordino e che siano assistiti da titolo autorizzativo comunque rinnovato.

ARTICOLO 35

Abrogazioni

Si propone di aggiungere dopo il comma 1 il comma 2 con il seguente testo:

<<2. Sono altresì abrogate:

la deliberazione di Giunta Comunale n. 1689 del 9.5.1997;
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 193 del 25.10.2004;
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 426 del 2.7.2004;
la deliberazione della Giunta Comunale n. 793 del 24.11.2004;
la deliberazione del Commissario Straordinario n. 45 del 17 marzo 2008;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 395 del 3 dicembre 2008;
la Determinazione Dirigenziale n. 3312 del 23 dicembre 2008;
la Determinazione Dirigenziale n. 618 del 27 marzo 2012>>.

Motivazione – Una volta che siano stati approvati il PRIP ed i Piani di Localizzazione e siano stati espletati i bandi di gara per l'assegnazione della gestione degli impianti individuati negli stessi Piani di Localizzazione, non ha più senso parlare di procedimento del "riordino" e di "deroghe" o "spostamenti" degli impianti che vi siano inseriti.

PROPOSTA DI MODIFICA DEL "PIANO DI LOCALIZZAZIONE DEI PUNTI DI VENDITA DI QUOTIDIANI E PERIODICI" APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 5 DEL 18 GENNAIO 2010

Si propone la sostituzione all'articolo 9 dell'espressione "possono collocare sulle edicole" con l'espressione "**possono collocare ai lati delle edicole**".